



## **ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI ALESSANDRIA**

Via Trotti, 120 - 15121 ALESSANDRIA - Telefono 380/7573598

sito web: <http://ordinealessandria.conaf.it>

e-mail: [ordinealessandria@conaf.it](mailto:ordinealessandria@conaf.it) P.E.C.: [protocollo.odaf.alessandria@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.alessandria@conafpec.it)

***FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DOTTORI FORESTALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA***

Alessandria, 11 giugno 2014

Sale Convegni Camera di Commercio di Alessandria

**SEMINARIO DI FORMAZIONE:  
“AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:  
ASPETTI, INTERPRETAZIONI, COMPETENZE”**

***Le trasformazioni d'uso del suolo:  
vincolo paesaggistico ed idrogeologico***

***Relatore: Dott. For. Giorgio Cacciabue – Regione Piemonte - Settore Foreste***

Il d.lgs 42/04 art. 142 interesse paesaggistico, TUTELA:

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal d.lgs. 227/2001;

Obbligo, da parte dell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione, ad acquisire il parere -vincolante- della Soprintendenza e l'obbligo, da parte dei Comuni, di pubblicare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate

**Il d.lgs. 227/2001:**

Definizione di bosco (art.2)

Trasformazione del bosco vietata (art.4) fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Se la trasformazione è autorizzata, sono a carico del destinatario della stessa interventi di natura compensativa, consistenti in opere di rimboschimento, di riequilibrio idrogeologico o di miglioramento dei boschi esistenti, a scelta delle Regioni.

Lr 29 gennaio 2009, n. 4, articolo 3 co 1

terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

Comma 2: sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

Lr 29 gennaio 2009, n. 4, articolo 3 co 3

le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

Art. 3 co 3 bis.

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età; ( nuclei abitati individuati dalla strum urb comunale.

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) *i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;*

d) *i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.*

Circolare del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2014, n.

2/AGR/URB

La Legge regionale 29 gennaio 2009, n. 4, articolo 19 dispone che l'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco venga rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989,

Sono inoltre unificati gli interventi di compensazione connessi al vincolo paesaggistico e al vincolo idrogeologico.

introduce l'obbligo di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi, se la compensazione non avviene con versamento in denaro

## CONSIDERAZIONI GENERALI

- possibilità di intervenire non solo con opere di rimboschimento ma anche con miglioramenti boschivi.
- il calcolo della compensazione (opere o versamento in denaro) è legato al valore del bosco trasformato e alla reversibilità dell'intervento di trasformazione.

Per coordinare il procedimento, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989 e definisce i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione.

AD OGGI il provvedimento è stato predisposto ma non approvato, si applicano quindi i principi generali del bosco ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 45/1989 e definisce i parametri e le metodologie per il calcolo economico della compensazione.

## CONCETTO DI TRASFORMAZIONE

L'art. 19, comma 1, della l.r. 4/09 afferma che «costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale».

la trasformazione non è legata al taglio di alberi, quanto alla destinazione diversa da quella forestale dell'area soggetta ad intervento. La superficie può essere costituita anche da una radura, assimilata a bosco ai sensi di legge, dove si trova vegetazione arbustiva o erbacea oppure suolo forestale nudo.

Il cambio di destinazione d'uso di una qualunque area che rientra nella definizione di bosco è considerato "trasformazione" anche se non comporta taglio di alberi o arbusti.



Trasformazione definitiva.

attività estrattiva, agricola, commerciale, edilizia, infrastrutturale ecc.

Sul suolo avviene una modificazione d'uso che si protrae nel tempo, avviene cioè una trasformazione d'uso, il ritorno al bosco potrà essere o meno possibile ma comunque potrà avvenire solo a fronte di investimenti più o meno ingenti che creeranno i presupposti e le condizioni per il ripristino.

Trasformazione temporanea.

Realizzazione di attività o opere che comportano una modificazione d'uso del suolo temporaneo, strettamente connesso alla esecuzione dei lavori, la superficie viene recuperata a bosco e ripristinata alla chiusura del cantiere.

Entrambe vanno autorizzate, la prima anche compensata la seconda no



Attualmente la compensazione forestale prevista dalla l.r. 4/2009 non può essere monetizzata; ne consegue che il richiedente la trasformazione deve predisporre ed allegare alla richiesta di autorizzazione paesaggistica un progetto di compensazione costituito da un intervento di rimboschimento di pari superficie rispetto a quella trasformata o da un intervento di miglioramento boschivo di superficie pari ad almeno tre volte tanto la superficie trasformata.

Se doppio vincolo (paesaggistico e idrogeologico):

Salvo deroghe previste dall'art. 9 della l.r. 45/89 per fare compensazione unica occorre fare rimboschimento pari a 10 volte sup. trasformata.

In alternativa si può versare il corrispettivo di rimboschimento art 9 l.r. 45/89 e fare la compensazione del d.lgs 227/01

## DEROGHE ALLA COMPENSAZIONE

1) per gli interventi finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti

### ESEMPI:

Interventi di conservazione del paesaggio e ripristino di habitat

conservazione o ripristino di brughiere e pascoli, importanti per la conservazione della biodiversità

conservazione del bosco e dell'equilibrio idrogeologico dei versanti

2) quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purchè coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.

L'impianto è da intendersi come reintroduzione di coltivazioni tipiche o altre coltivazioni che fossero presenti precedentemente al bosco di neoformazione instauratosi.

**NB NON ESISTE PIU' UNA DEROGA PER SUPERFICIE MINIMA**

Ciò comporta il fatto che se si trasforma una porzione di bosco inferiore ai 2000 mq, e si opta per un rimboschimento di pari superficie, lo stesso deve avvenire su una superficie non classificata bosco confinante con un bosco.

Per interventi inferiori ai 5 ettari:

- relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi;
- estratto di mappa dei terreni, con allegata dichiarazione di disponibilità, di destinazione attuale e certificato catastale

Per interventi superiori ai 5 ettari è richiesto progetto conforme a quanto stabilito dagli allegati H e I del regolamento forestale vigente.

Il progetto è allegato all'istanza di autorizzazione paesaggistica

Poiché gli interventi compensativi sono soggetti alla norme del Regolamento forestale vigente ed in specifico, per le procedure, agli artt. 4, 5, 6 e 7.

si ritiene opportuno che il progetto venga anche trasmesso per conoscenza al Settore regionale Forestale competente per territorio che può esprimere un parere in merito alla compatibilità degli interventi con la normativa forestale, dando qualora necessario, specifiche prescrizioni tecniche.

Il progetto deve essere firmato da agronomo o forestale

## PROGETTO DI COMPENSAZIONE

a) rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale (l.r. 4/2009, art. 19 comma 6).

popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere governati ad alto fusto.

polispecifici e realizzati con specie arboree ed arbustive autoctone.

specie arbustive necessarie ma non oltre un terzo del totale delle piante.

minima densità di impianto 1.100 piante ad ettaro (se inferiore deve essere giustificato in relazione).

cure colturali al rimboschimento fino all'affermazione della piantagione per un periodo di almeno 5 anni.

Piano di coltura parte integrante del progetto di proposto, redatto dal tecnico incaricato e deve essere controfirmato, per accettazione, dal beneficiario; al termine dei 5 anni deve essere trasmesso all'ente autorizzante e al Settore regionale Forestale competente per territorio certificazione di regolare esecuzione delle cure colturali.

b) miglioramenti boschivi (l.r. 4/2009, art. 19 comma 6).

coerenti con i contenuti dei piani forestali territoriali o dei PFA, previsti rispettivamente dagli articoli 10 e 11 della l.r. 4/2009 e, a seconda dei casi, anche con la pianificazione delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000.

nell'ambito dei terreni presenti nell'Elenco dei siti idonei una volta redatto

**NON AMMESSI**

interventi finalizzati solo al taglio o all'eliminazione del sottobosco o di singole piante morte, spezzate o deperienti ed interventi che non hanno come finalità il miglioramento della stabilità del bosco

manutenzione di viabilità o altre infrastrutture (es. sentieristica)



## TEMPI E MODALITA' DELLA COMPENSAZIONE

Gli interventi compensativi devono essere realizzati entro il termine indicato nell'autorizzazione alla trasformazione del bosco. La scadenza, di norma, coincide con il termine di validità dell'autorizzazione stessa, il termine non può essere superiore ai 5 anni

Al termine degli interventi di compensazione, il soggetto autorizzato comunica l'ultimazione dei lavori all'ente autorizzante e al Settore regionale Forestale competente per territorio, allegando certificazione di regolare esecuzione a firma del tecnico incaricato della direzione lavori.

- trasformazione al di fuori delle aree classificate montane, la priorità va data se possibile, agli interventi di compensazione mediante rimboschimento.
- trasformazione del bosco in aree classificate montane ai sensi della vigente normativa regionale, la compensazione è effettuata, di norma, mediante miglioramento boschivo;
- In entrambi i casi la priorità va data a superfici di proprietà pubblica

## MODALITA' DELLA COMPENSAZIONE

Le aree sulle quali possono essere realizzati gli interventi compensativi devono ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione d'uso, non necessariamente nello stesso comune, in casi specifici è possibile effettuare la compensazione nell'ambito del bacino padano piemontese previo parere del Settore Foreste.

Al fine di facilitare le procedure di compensazione, il Settore Foreste intende istituire "l'Elenco dei siti idonei alle compensazioni", suddiviso a livello provinciale in siti di miglioramento e siti di rimboschimento.

Nel frattempo le indicazioni generali sono:

- priorità a proprietà pubbliche o di proprietà/possesso del richiedente
- possibilità di effettuare interventi in proprietà privata in disponibilità del richiedente rientranti in aree di interesse pubblico (rete ecologica regionale art. 2 l.r. 19/09 e smi)

- In alcuni Comuni non è chiaro il concetto che il bosco è soggetto tutela paesaggistica (non è peraltro ben chiara la definizione di bosco) non si chiede la compensazione nel caso di trasformazione del bosco
- confusione tra applicazione della l.r. 4/09 art 19 e l.r. 45/89
- applicazione delle deroghe alla compensazione
- non si hanno dati completi sulle trasformazioni autorizzate
- i controlli sulle trasformazioni autorizzate
- applicazione del co 5 dell'art. 36 della l.r. 4/09: obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e autorizzazione paesaggistica in sanatoria  
Cfr sentenza del Consiglio di Stato 29 marzo 2013, n. 1851:

*"Non si può far luogo all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi non edilizi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi, a ciò ostando l'art. 146, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sul divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, sugli abusi minori a carattere edilizio"*

## II PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

Il calcolo economico della compensazione determina l'entità degli interventi di compensazione da eseguire mediante rimboschimento o miglioramento boschivo o, in alternativa, l'ammontare del versamento in denaro.

Sono presi in esame il diverso valore forestale, paesaggistico, idrogeologico e ambientale dei boschi per i quali è richiesta la trasformazione.

Deve inoltre essere valutata anche la reversibilità dell'intervento, ovvero la possibilità di ritornare facilmente a bosco nel caso in cui venisse abbandonata l'attività che ha comportato la trasformazione.

La base per il calcolo economico della compensazione parte da un importo corrispondente al costo medio di un rimboschimento della dimensione di 1 ettaro (minimo imposto di 1.100 piante/ha) e relative cure colturali.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, della [l.r. 4/2009](#), per il calcolo economico della compensazione sono individuati i seguenti parametri:

+	
<b>a) GOVERNO</b>	peso
Ceduo a regime, bosco di neoformazione o senza gestione (età massima 20 anni)	1
Fustaia, ceduo in conversione, governo misto	1,5
<b>b) CATEGORIA</b>	
<u>arbusteti</u> (tranne i subalpini), <u>boscaglie pioniere di invasione</u> (età <u>max 20 anni</u> ), <u>castagneti</u> , <u>robinieti</u>	1
<u>rimboschimenti</u> , <u>acero-tiglio-frassineti</u> (esclusi quelli di forra), <u>ostrieti</u> , <u>alneti montani</u>	1,2
querceti di <u>roverella</u> , <u>faggete</u> , unità mosaico, formazioni legnose riparie, <u>alneti planiziali</u> , <u>arbusteti subalpini</u> , pinete di pino marittimo, <u>lariceti e cembrete</u>	1,5
querceti di rovere, <u>cerete</u> , <u>querco-carpineti</u> , <u>acero-tiglio-frassineti</u> di forra, abetine, <u>peccete</u> , pinete di pino uncinato e di pino silvestre	2
<b>c) UBICAZIONE</b>	
Montagna	0,8
Collina	1
Pianura	1,5
<b>d) DESTINAZIONE, FUNZIONI PREVALENTI, VINCOLI</b>	
Nessun vincolo oltre a quello paesaggistico	1
Vincolo Idrogeologico	1,5
Area protetta, corridoio ecologico, zona naturale di salvaguardia, bosco di protezione diretta , bosco da seme	2
Siti della rete Natura 2000	3
<b>e) TIPOLOGIA DELLA TRASFORMAZIONE</b>	
Opere di cui all'art. 9 co. 4 <u>l.r. 45/89</u> (vincolo idrogeologico), piste forestali, opere pubbliche di difesa del suolo, attività agricole reversibili	0,5
Opere edilizie connesse ad attività <u>agro-silvo-pastorali</u> compresa la <u>viabilità</u> ; opere pubbliche e attività estrattive (cave miniere) fuori vincolo idrogeologico, <u>infrastrutture finalizzate alla fruizione del bosco</u>	1
Opere edilizie (insediamenti residenziali, produttivi ecc), smaltimento rifiuti, discariche	2

## II PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

La base di calcolo deve essere moltiplicata per il peso attribuito a ciascuno dei fattori individuati (tante volte quanti sono i parametri stessi) che rappresentano, nel loro insieme, da un lato la situazione del bosco da trasformare, dall'altro il motivo della trasformazione.

Il prodotto costituisce il valore economico della compensazione.

A tale valore vanno aggiunte le spese generali di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel caso di compensazione mediante rimboschimento o miglioramento boschivo.

L'importo deve essere invece maggiorato dell'IVA, nel caso di compensazione mediante versamento in denaro

## II PROVVEDIMENTO DI GIUNTA

### Elenco dei "Tipi forestali rari o vulnerabili a livello regionale"

#### A) Tipi forestali rari a livello regionale :

Tipi forestali compresi negli elenchi degli habitat naturali prioritari di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato I.

*Acero-tiglio-frassineto di forra*

*Faggeta appenninica a tasso e agrifoglio*

*Saliceto di salice bianco*

*Pioppeto di pioppo nero*

*Saliceto arbustivo ripario (con la sola variante a pioppo nero e/o bianco),*

*Alneto di ontano nero con sottotipo umido e sottotipo paludoso*

*Alneto di ontano bianco*

*Pineta di pino uncinato eretto*

*Pineta di pino montano prostrato p.p.*

#### B) Categorie/Tipi forestali vulnerabili a livello regionale

Categorie/Tipi forestali vulnerabili a causa dell'areale di diffusione limitato o in contrazione e la cui diminuzione in superficie può comprometterne la capacità di conservazione e contribuire ad una diminuzione della biodiversità.

*Querceto di rovere a *Physospermum Cornubiense* dei rilievi collinari interni*

*Querceto-carpineto della bassa pianura*

*Querceto-carpineto d'alta pianura a basse precipitazioni*

*Cerrete*

*Abetine*

*Peccete*

*Pinete di pino silvestre*



## Dove la compensazione è calcolata:

Categoria di interventi compensativi definiti in sede di autorizzazione

Anno	Imboschimento	Miglioramento boschi esistenti	Riequilibrio idrogeologico	Viabilità agro-silvo-pastorale	Attività selvicolturali da definire (monetizzazione)	non specificato o misto	Somma
2003-2004	1.731.193,99	1.679.990,92	667.994,40	-	768.434,85	2.478.723,46	7.326.337,62
2005	3.255.786,15	1.001.465,45	113.318,42	11.908,49	998.664,22	170.674,10	5.551.816,83
2006	1.937.785,20	901.572,91	117.639,96	114.096,93	1.437.995,28	-	4.509.090,28
2007	2.273.069,86	534.727,25	327.836,89	144.539,97	2.022.533,23	30.657,04	5.333.364,24
2008	2.538.733,96	391.621,04	179.654,43	23.404,36	1.446.968,66	157.228,44	4.737.610,89
2009	6.082.354,11	791.219,54	281.472,50	50.524,74	1.870.519,40	14.894,30	9.090.984,59
2010	12.137.059,77	1.543.868,53	103.881,17	62.770,54	655.401,04	541.051,51	15.044.032,56
2011	4.825.709,01	4.402.235,82	174.500,86	64.054,57	1.794.709,81	151.536,65	11.412.746,72
2012	10.922.115,17	419.688,66	452.586,91	59.924,78	797.027,31	404.381,71	13.055.724,54
<b>Somma</b>	<b>45.703.807,22</b>	<b>11.666.390,12</b>	<b>2.418.885,54</b>	<b>531.224,38</b>	<b>11.792.253,80</b>	<b>3.949.147,21</b>	<b>76.061.708,27</b>
Percentuale	60,09%	15,34%	3,18%	0,70%	15,50%	5,19%	100,00%



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



**Giorgio Cacciabue**

**Regione Piemonte - Settore Foreste**